ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, biennio retributivo 1.06.1996 - 31.05.1998

L'anno 1996, il giorno 20 del mese di giugno in Roma

tra

l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente mons. dott. Domenico Calcagno in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero

e

la F.I.S.A.S.C.A.T.-C.I.S.L. rappresentata da Salvatore Falcone, la F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L. rappresentata da Piero Marconi e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, Giulio Arcangeli, Antonio Ferraro e Antonio Gallo

visti

il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 11 novembre 1994 e pervenuto a scadenza, per la parte economica, il 31 maggio 1996 il Protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero.

Art. 1.

L'elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) di cui alla lett. e) dell'art. 31 del C.C.N.L. stipulato in data 11 novembre 1994 viene conglobato nell'indennità di contingenza.

Conseguentemente, gli artt. 31, 32 e 34 dello stesso C.C.N.L. vengono modificati come di seguito:

Art. 31 - Trattamento economico.

Il trattamento economico è composto dai seguenti elementi:

a) retribuzione base, la cui misura risulta dall'allegato Tabella A;
b) indennità di contingenza;
c) scatti di anzianità;

d) eventuale assegno ad personam.

La retribuzione, costituita dagli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), è determinata in misura mensile e corrisposta ai lavoratori entro il mese al quale si riferisce.

L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 il trattamento economico globale mensile.

L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 168 il trattamento economico globale mensile.

Art. 32 - Indennità di contingenza.

L'indennità di contingenza di cui alla lett. b) dell'art. 31 è regolata in base alle disposizioni della legge n. 38 del 26 febbraio 1986.

Alla data dell'1.6.96, la misura della stessa, nella quale viene conglobato l'elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.), è riportato nell'allegata tabella B.

Art. 34 - Quattordicesima mensilità.

Al personale sarà corrisposto, nel primo giorno lavorativo del mese di luglio di ogni anno, un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico globale di cui all'art. 31.

I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14a mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio: nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato.

Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto.

Il presente Contratto entra in vigore dal 1° giugno 1996 e scadrà il 31 maggio 1998, ferme restando le diverse decorrenze previste nella Tabella A.

Ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

TABELLA A

dal 1° giugno 1996 dal 1° giugno 1997

QUADRI £. 1.658.000 £. 1.738.000
LIVELLO I° £. 1.526.000 £. 1.602.000
LIVELLO II° SUPER £. 1.422.000 £. 1.495.000
LIVELLO II° £. 1.343.000 £. 1.414.000
LIVELLO III° £. 1.171.000 £. 1.236.000
LIVELLO IV° £. 1.021.000 £. 1.082.000
LIVELLO V £. 943.000 £. 1.001.000
LIVELLO VI° £. 837.000 £. 892.000
LIVELLO VII° £. 711.000 £. 762.000

RETRIBUZIONI IN ATTO AL 31 MAGGIO 1996

QUADRI £. 1.537.000
LIVELLO I° £. 1.411.000
LIVELLO II° SUPER £. 1.312.000
LIVELLO II° £. 1.237.000
LIVELLO III° £. 1.073.000
LIVELLO IV° £. 930.000
LIVELLO V £. 856.000
LIVELLO VI° £. 755.000
LIVELLO VII° £. 635.000

TABELLA B

Indennità di contingenza al 31.5.1996

QUADRI £. 1.022.591
LIVELLO I° £. 1.019.234
LIVELLO II° SUPER £. 1.010.584
LIVELLO II° £. 1.010.584
LIVELLO III° £. 1.002.451
LIVELLO IV° £. 995.302
LIVELLO V £. 991.978
LIVELLO VI° £. 987.298
LIVELLO VII° £. 982.395

Indennità di contingenza all'1.6.96 a seguito del conglobamento di £.

20.000 (elemento distinto dalla retribuzione)

QUADRI £. 1.042.591
LIVELLO I° £. 1.039.234
LIVELLO II° SUPER £. 1.030.584
LIVELLO II° £. 1.030.584
LIVELLO III° £. 1.022.451
LIVELLO IV° £. 1.015.302
LIVELLO V £. 1.011.978
LIVELLO VI° £. 1.007.298
LIVELLO VII° £. 1.002.395